



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - PEC: arcole.vr@cert.ip-veneto.net

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Settore Contabile - Finanziaria - Tributaria

NUMERO 7 DEL 02/05/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024
-----------------	---

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2020, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo Servizio Rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2021 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2021;

VISTA la deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Sud n. 5 del 30/04/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02/05/2024 al n. 5872, con la quale il Consiglio di Bacino Verona Sud ha approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (Pef) per le annualità 2024-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 31/05/2022 avente come oggetto "Preso d'atto del Piano Economico Finanziario Rifiuti pluriennale 2022-2025 ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/rif";

PRESO ATTO che l'ammontare del PEF 2024, approvato dal Consiglio di Bacino Verona Sud con delibera n. 5 del 30/04/2024, per il Comune di Arcole riporta un totale delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie pari a € 672.344,00;

CONSIDERATO che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D.L. "Milleproroghe", convertito in L. n. 15/2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il decreto di conversione in legge del D.L. 19/2024 che ha previsto lo spostamento al 30.06.2024 del termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI per l'anno 2024.

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

PREMESSO che ai sensi dell'art.1 comma 2 Legge 17 maggio 2022, n. 60 vengono inclusi nella definizione di rifiuti urbani recata dall'art. 183 comma 1, lettera b-ter), del Codice ambiente (D.Lgs. 152/2006) anche "i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo";

CONSIDERATO che con delibera ARERA n. 386 del 03.08.2023 a decorrere dall'anno 2024 sono state istituite le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte e utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) per la copertura dei costi di gestione dei Rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
- b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO che con delibera ARERA n. 386 del 03.08.2023 sono state determinate le seguenti quote perequative:

- a) € 0,10 a utenza determinata per l'anno 2024 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare
- b) € 1,50 a utenza per l'anno 2024 a copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno di imposta 2024 come da prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;
- 3) Di **DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che lo stesso non transita dal bilancio dell'ente;
- 4) Di **DETERMINARE**, la scadenza delle rate TARI per l'anno 2024 come segue:
 - Prima rata 30 Luglio
 - Seconda rata 17 Ottobre;
- 5) Di **DETERMINARE** per l'anno 2024 le seguenti quote perequative:
 - € 0,10 a utenza determinata per l'anno 2024 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare
 - € 1,50 a utenza per l'anno 2024 a copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- 6) Di **PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Arcole ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.